



Comunicato stampa

Risarcimento economico al personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il mancato avvio della Previdenza Complementare

SINDACATI PARTNER DI PRE.SI.DI.



L'ASSOCIAZIONE "VERSO FONDO PRE.SI.DI. - APS" nell'ambito dei ricorsi collettivi finalizzati al risarcimento economico per il mancato avvio della previdenza complementare ha dato incarico ai propri CENTRI LEGALI di disaminare l'intera materia, anche alla luce delle notizie apparse su talune testate giornalistiche.

Attualmente è in essere un'iniziativa ad opera dell'Associazione Verso Fondo PRE.SI.DI – APS, a cui partecipano i sindacati in partenariato, per affidare l'incarico legale con mandato in esclusiva agli Studi Legali SACCUCCI & Partners (lo studio legale che ha vinto il ricorso della famosa sentenza della Corte Costituzionale sulla sindacalizzazione militare, sentenza n.120 del 2018) e PETRUZZELLI & Partners (il legale che ha vinto il ricorso afferente la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizione Puglia nr. 207/2020) per l'assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento al diritto di risarcimento derivante dal danno e relativa quantificazione per la mancata istituzione della previdenza complementare al personale appartenente ai Comparti Sicurezza-Difesa-Soccorso Pubblico, da avviare presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale in base alla regione ove presta servizio, nei confronti del Ministero presso cui si svolge l'attività lavorativa, INPS ed ogni altro legittimato passivo.

L'organizzazione di questa vertenza giudiziale è finalizzata unicamente per il bene materiale di tutto il personale appartenente ai Corpi/FF.AA. ricadente nei Comparti Sicurezza – Difesa e Soccorso Pubblico, per consentire di ricevere il giusto risarcimento derivante dal danno patito, ovvero la mancata istituzione della previdenza complementare di cui il personale in parola sarebbe stato - ed è - destinatario.

In questi giorni circolano sul web e sui social network numerosi proclami, provenienti anche da alcune sigle sindacali che invitano a desistere dall'aderire a queste vertenze giudiziali, ponendo come articolazioni di ragionamento logiche di ricorrere ad interventi concertativi e legislativi per il conseguimento del diritto della Previdenza Complementare



Comunicato stampa

Risarcimento economico al personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il mancato avvio della Previdenza Complementare

SINDACATI PARTNER DI PRE.SI.DI.



Con il presente elaborato si intende fare chiarezza all'intera materia - giudiziaria e non, buona lettura.

Negli atti della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizione Puglia nr. 207/2020: (<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020>) si ha modo di poter leggere, in maniera del tutto cristallina e senza possibilità di essere prestata ad interpretazioni di parte, che nella memoria depositata dal Ministero della Difesa, lo stesso rimanda la responsabilità di dare avvio alla procedura di concertazione previdenziale al competente Dipartimento della Funzione Pubblica e, in tale quadro, il Governo, a margine del provvedimento di concertazione relativo al biennio 2008-2009, siglato nel settembre 2010, ove il medesimo Dipartimento aveva sottoscritto un impegno finalizzato ad attivare, in tempi ragionevolmente contenuti, un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per dare impulso all'istituzione di forme di previdenza complementare nell'ambito del Comparto Sicurezza..... Bene è qui si conclude che la prima compulsione; l'impegno del Dipartimento della Funzione Pubblica per l'avvio del tavolo tecnico per la previdenza complementare, avviene solo per il Comparto Sicurezza e non anche per quello della Difesa. Tradotto, le parti sociali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 195/95 (Organizzazioni Sindacali) avevano raggiunto un punto di concertazione per ottenere l'avvio del predetto tavolo e non anche per il Comparto Difesa, allora le Rappresentanze Militari perché non avevano pubblicato gli atti delle loro proposte? Era mai stata chiesta, da parte loro, la predetta concertazione per la previdenza complementare. Dimostrano in atti e non a parole l'impegno profuso. Si continua a leggere nella sentenza che il Ministro della Difesa aveva chiesto, con due missive inviate a febbraio ed a novembre 2010 al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di attivare all'uopo un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pur avendo il Governo accolto, nel mese di maggio 2012, una mozione, approvata dal Senato, con la quale si impegnava ad avviare forme pensionistiche complementari per il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, in mancanza delle procedure di negoziazione e concertazione previste dalla legge sopra richiamata quale strumento per addivenire all'attivazione della "previdenza complementare", l'Amministrazione della Difesa non ha alcuna possibilità di procedere in tal senso. Pertanto nella materia di specie il Ministero della Difesa ha già in atti determinato l'obbligo dell'avvio del Tavolo di concertazione per l'avvio della Previdenza Complementare, affermando che la materia -ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs n.195/1995 - è riservata alla contrattazione tra le parti ministeriali e le rappresentanze sindacali (art. 7 D.lgs. 335/1995).



Comunicato stampa

Risarcimento economico al personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il mancato avvio della Previdenza Complementare

SINDACATI PARTNER DI PRE.SI.DI.



Nella sentenza della Sez. Giur. Lazio del 9 febbraio 2016 (est. Pres. De Musso), nel merito, è stato ribadito quanto dedotto nell'atto introduttivo della stessa per quanto concerne la penalizzazione derivante dalla mancata istituzione dei "fondi di pensione integrativa". Nelle sentenze 21 marzo 2013 n. 2907/2013 e n.2908/2013 del Tar Lazio – Sede di Roma, il giudice amministrativo aveva sancito l'obbligo per le amministrazioni resistenti di concludere, mediante l'emaneazione di un provvedimento espresso in atti, il procedimento amministrativo volto alla istituzione della previdenza complementare, nominando un commissario ad acta a cui fu attribuito il compito "di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il "Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione" ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l'intero Comparto Difesa e Sicurezza".

In esecuzione delle pronunce del T.A.R. Lazio - Sede di Roma - il Commissario ad acta aveva portato formalmente a conoscenza delle parti sociali e dei Consigli Centrali di Rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare l'esito dei ricorsi giurisdizionali affinché detti organismi ne tenessero conto nel sollecitare l'avvio delle procedure di concertazione di cui al D.Lgs. n.195/1995 e all'art. 26, comma 20, L. 448/1998.

Questi dispositivi di sentenza sono tutti richiamati nella sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizione Puglia nr. 207/2020, ove si eccepisce sempre la concretezza del danno patito, ma nel contempo si ribadisce il ruolo fondamentale che rivestivano le parti Rappresentanze Militari e Sindacali nell'ambito normativo per l'avvio dei tavoli in questione.

Nel corso del tempo è intervenuta la giurisprudenza della Corte dei conti in tal senso (Sez. Giur. Lombardia, n.81/2017 e n.99/2017; Sez. Giur. Marche, n.10/2017; Sez, Giur. Piemonte, n.4/2016; Sez. Giur. Abruzzo, n.10/2016) che, nell'ambito dei ricorsi iscritti presso le competenti giurisdizioni, ha dichiarato la carenza di interesse ad agire in riferimento al capo di domanda, inteso come finalità risarcitoria, concernente il diritto al calcolo del trattamento pensionistico pubblico sino alla effettiva attuazione della previdenza complementare, secondo il criterio c.d. retributivo rigettando i ricorsi con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni economici conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione, concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e della conseguente istituzione della previdenza complementare, atteso che i ricorrenti, ancora in attività di servizio, non possono vantare un trattamento pensionistico attuale, certo e determinato.



Comunicato stampa

Risarcimento economico al personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il mancato avvio della Previdenza Complementare

SINDACATI PARTNER DI PRE.SI.DI.



Nei medesimi dispositivi si ha modo di leggere comunque che le doglianze lamentate dai ricorrenti, ovvero il danno patito, proveniente dal mancato avvio dei fondi di previdenza complementare, è comunque stato riconosciuto da tutte le corti, sia della giustizia amministrativa che contabile. Il rigetto è legato alla domanda risarcitoria, perché mal formulata, non anche al danno patito.

La sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizione Puglia nr. 207/2020, nel merito, afferma che è infondata la pretesa al sistema previdenziale retributivo. Del tutto pacifico, infatti, che non esiste un “ diritto al regime previdenziale “ previgente poichè rientra nella discrezionalità del legislatore modificare anche in pejus il sistema previdenziale in vigore. Ed è per tale ragione che è stata respinta l’eccezione di incostituzionalità del passaggio normativo dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo, sancito dalla L. n.335/1995.

Il Giudice istruttore dichiara che lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subire dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno, in quanto la legittima aspettativa della estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela anche innanzi al Giudice monocratico delle pensioni della Corte dei Conti.

Sotto il profilo sostanziale, poi, il danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare si configura, nella specie, come “danno futuro”, le cui conseguenze si manifestano non nell’immediato, essendo il ricorrente tuttora in servizio, bensì all’atto del pensionamento, in quanto il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell’opzione, oltre che consentire un risparmio in termini di tassazione IRPEF in virtù di un maggiore ammontare deducibile.

Pertanto il ricorso è stato accolto. Per quanto attiene ai video che girano sul web, di legali che pongono dubbi di legittimità sui ricorsi sottoposti al giudizio delle Corte dei Conti, è d’uopo ricordare che sotto il profilo della giurisdizione, innanzitutto, l’art. 3 del Codice di Giustizia Contabile prevede che il principio di effettività è realizzato, nell’ambito della giurisdizione contabile, mediante la concentrazione di “ogni forma di tutela...dei diritti soggettivi coinvolti”.

Al riguardo è obbligatorio precisare che senso si è già espresso questo Tribunale, da ultimo con le sentenze nn. 14203/2019, 14206/2019 e 14220/2019, aventi ad oggetto l’identica 28/6/2020 questione.



Comunicato stampa

Risarcimento economico al personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il mancato avvio della Previdenza Complementare

SINDACATI PARTNER DI PRE.SI.DI.



In particolare, con le predette decisioni è stato rilevato che l'art. 62 del R.D. 1214 del 1934 devolve alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato”, e “*tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei Conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiararsi essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità*”.

Sono, quindi, devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica tutte le liti aventi ad oggetto l'accertamento *dell'an e del quantum* del diritto pensionistico, rientrando in detto ambito anche i provvedimenti di “riscatto di servizi” e di “computo di servizi” finalizzati al conseguimento ovvero alla commisurazione della pensione.

E' chiara, quindi, la voluntas legis di attribuire al Giudice monocratico delle pensioni la giurisdizione in ordine al risarcimento del danno patrimoniale. È arrivato il momento di attivarsi per far valere i diritti di tutti gli appartenenti ai comparti Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico, pretendendo che le leggi vengano applicate (disattese da 25 ANNI) per tutelare il personale e le loro famiglie.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate più volte a pronunciarsi sul punto, hanno chiarito che, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (ex multis, Cassazione civile, Sez. un. 16 gennaio 2003, n. 573).

La Suprema Corte ha pure ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (Cassazione civile, Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853).



Comunicato stampa

Risarcimento economico al personale dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per il mancato avvio della Previdenza Complementare

SINDACATI PARTNER DI PRE.SI.DI.



IN CONCLUSIONE

La perdita economica subita per il mancato avvio della previdenza complementare, prevista dalla legge 335 del 1995 (c.d. Legge Dini) ha sancito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è immensa.

La mancanza della previdenza complementare - che avrebbe dovuto sanare il gap tra la pensione maturata in passato con il sistema retributivo e quella che sarà dovuta con il sistema contributivo ha portato un ammanco nelle tasche degli interessati: - il mancato versamento della quota del datore di lavoro (1 di media l'anno sul montante economico stipendiale, rivalutata nel tempo); - la mancata deducibilità della quota personale e della quota datore di lavoro (quindi migliaia di euro per i quali non si è potuto procedere a portarli in deduzione perché rimasti nelle casse dello Stato); - il mancato guadagno annuale di rivalutazione per il capitale investito (ci sono fondi che producono guadagni che vanno dal 5% al 7% come media); - la tassazione decrescente negli anni in caso di liquidazione (si passa dal 25% al 9%, secondo un calcolo decrescente).

La riflessione conclusiva è che le sentenze definitive permettono di poter avviare degli iter procedurali finalizzati ad ottenere dei risarcimenti per i danni patiti, acclarato in tutti gli ambiti giudiziari, a cui tutto il personale ha diritto di ricorrere per ottenerlo senza alcun rischio di perdere la futura buonuscita. Ergo l'azione è volta unicamente a poter consentire al personale interessato ad un risarcimento economico per il danno patito, il quale, ovviamente, si vedrà consolidato e contabilizzato sino alla data della conclusione delle vertenze che all'uopo verranno instaurate.

www.fondopresidi.it